



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies, comma 1, che prevede che “*le opere connesse*”



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;*

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante la “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 22636 del 13 ottobre 2022, confermata con successiva nota n. 24691 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di parco eolico denominato “Monte san Vito” da realizzare nei comuni di Grottole e Miglionico (MT), proposto dalla società Fri-el S.p.A.;

RILEVATO che l'impianto in esame è costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4.5 MW, di altezza *hub* massima pari a 127,5 metri, rotore di diametro pari a 162 metri e altezza totale pari a 200 metri, avente una potenza complessiva di 45 MW e relative opere di connessione;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Fri-el S.p.A., con nota del 28 febbraio 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa al progetto di impianto eolico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 29 aprile 2020;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 248 del 26 aprile 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 2541-P del 18 agosto 2022, con la quale la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tenuto conto anche del contributo istruttorio endoprocedimentale reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata con nota n. 8200 del 6 luglio 2022, ha reso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell'impianto in esame;

VISTA, altresì, la nota n. 2289 del 2 marzo 2023 con la quale la predetta Commissione tecnica ha fornito chiarimenti istruttori in merito all'impianto in esame;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere, ha evidenziato che *“l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142, comma 1), lett. b), c), f), g), h), i), m), nonché dalla parte II del d.lgs. n. 42 del 2004”*;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, *“nell'area interessata dal progetto ricadono quattro tratti vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983”* e, inoltre, che *“nell'area più prossima (buffer di 5 km) all'impianto in esame sono presenti 21 punti di interesse archeologico e n. 6 unità topografiche da indagini di superficie”*;

RILEVATO, inoltre, che il Ministero della cultura ha evidenziato che *“parte del progetto ricade in area non idonea all'installazione di impianti da fonti rinnovabili denominata n. 6 il territorio di Irsina – Comuni di Irsina e Grottole”* ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 e in particolare che, nella citata area, ricadrebbe l'aerogeneratore n. 04 e le relative opere di connessione;

PRESO ATTO che, ad avviso del Ministero della cultura, l'impianto eolico qui in esame risulterebbe particolarmente invasivo nell'ambito di un contesto caratterizzato da altri impianti eolici con conseguente forte incidenza dello stesso nell'ambito delle matrici paesaggistiche di riferimento;

RILEVATO che il Ministero della cultura, con il citato parere n. 2541-P del 18 agosto 2022, ha evidenziato che *“la sovrapposizione dell'impianto in progetto con i numerosi impianti già presenti*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

[...] porterebbe inevitabilmente alla creazione di “effetto selva” in considerazione della concentrazione di un numero così rilevanti di aerogeneratori in un ambito così ridotto”;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012, cosiddetto “*Burden sharing*”;

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica VIA e VAS ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell’area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali;

CONSIDERATO che, come emerge dal menzionato parere n. 248 del 26 aprile 2022, “*l’intervento in progetto non ricade in alcun sito della Rete Natura 2000*” e che “*all’interno del territorio dei comuni di Grottole e Miglionico non è presente alcuna area IBA*”;

RITENUTO che, come emerge dal citato parere, “*il cavidotto di collegamento dell’aerogeneratore GRA\_08 verrà realizzato mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC) allo scopo di risolvere, senza interferenze visibili e dirette rispetto all’area di sedime vincolata*” del tratturo “*Monte S. Vito – Tre confini da Grottole e Metaponto*”;

TENUTO CONTO, altresì, che nel citato parere è stato evidenziato che “*nell’area di impianto, il cavidotto MT sarà tutto interrato in sede stradale esistente asfaltata e non o sulle strade di nuova realizzazione; la realizzazione del cavidotto sotto la viabilità da realizzare o da adeguare interesserà una parte di sottosuolo che si presenta allo “stato naturale”. Il cavidotto esterno sarà posato lungo la viabilità esistente, indicativamente all’interno della sede stradale*”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica ha sottolineato che “*da quanto emerge dalle relazioni specialistiche allegate alla documentazione progettuale, la realizzazione del Parco Eolico in progetto non ha effetti sulla componente botanico-vegetazionale dell’area di progetto né sul sistema di aree protette prossime all’area prevista dall’intervento*”;

TENUTO CONTO che dal menzionato parere della Commissione tecnica VIA e VAS emerge che “*le aree in cui avverrà la posa dei cavi sono prevalentemente localizzate lungo la viabilità esistente ed aree agricole*”;

RITENUTO che la Commissione tecnica VIA e VAS ha valutato attentamente l’impatto visivo “*con indicazione degli impianti eolici esistenti e autorizzati e con redazione di carte di intervisibilità e fotoinserimenti*”, evidenziando, altresì, che “*le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base al contenuto dello SIA [...] mostrano una sostanziale adeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell’analisi degli impatti*”;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica VIA e VAS, nella citata nota n. 2289 del 2 marzo 2023, ha precisato l’impianto in esame è fuori dal vincolo relativo al bene paesaggistico BP142g\_010 a tipologia di Formazioni arbustive termomediterranee e che la piazzola dell’aerogeneratore WGT GRA\_04 “*è di poco tangente, senza alcun rilievo paesaggistico o morfologico autonomo, ma si evidenzia comunque che nella sezione mitigazioni e compensazioni anche questo aspetto è stato affrontato e ritenuto risolvibile con le condizioni apposte*”;

TENUTO CONTO, infine, che la predetta Commissione tecnica ha chiarito di aver “*analizzato il progetto e riscontrato la completezza del corredo di misure preventive e mitigative, ma al contempo ha ritenuto perfettibile il quadro delle possibili misure compensative suscettibili di venir proposte*” e che “*sulla base dell’analisi del progetto e delle misure preventive valutate come adeguate, è stato rilasciato un parere favorevole, condizionato ad una serie di prescrizioni che dettano misure di compensazione integrative di quelle proposte, per ridurre gli impatti minori e residuali, stante la considerazione che il progetto non comporta impatto o incidenza negativa e significativa sui fattori oggetto di esame*”;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella “*fascia di rispetto*” di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “*aree non idonee*” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “*fascia di rispetto*” soltanto lo scopo di individuare, quali “*aree idonee*”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 per gli impianti eolici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “*fascia di rispetto*” a un’area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONSIDERATO che l'interferenza con i beni sottoposti a vincolo non può essere considerata quale elemento di automatico detrimento del bene tutelato, in particolar modo in assenza della puntuale descrizione del danno ipotetico che andrebbe a subire il bene tutelato successivamente alla realizzazione della detta interferenza, anche avuto riguardo allo stato attuale dei luoghi ante intervento e delle possibili misure di mitigazione da poter attuare per salvaguardare il bene stesso;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Basilicata;

## **DELIBERA**

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "Monte san Vito" da realizzare nei comuni di Grottole e Miglionico (MT) e relative opere di connessione, della Fri-el S.p.a., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 248 del 26 aprile 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**